

CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI CON FIGLI MINORI E DI SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI. PERIODO 14.03.2025 – 13.03.2026

CIG [NUMERO]

tra

il COMUNE DI BOLOGNA – C.F. e P.IVA 01232710374, con sede in Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore n. 6, in persona della Dott. Gina Simona Simoni nella sua qualità di Direttrice del Settore Servizio Sociale del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna e agisce in base all'incarico conferitogli con atto del Sindaco in data 15/10/2024 - P.G. n. 718322/2024 e in base alla legittimazione conferitagli dall'art.107, comma 3, lett.c), del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell'art. 44 dello Statuto comunale

e

[*RAGIONE SOCIALE*] (di seguito denominato anche Gestore), con sede legale in [*indirizzo*] – C.F. e P.IVA [*n.*], legalmente rappresentata da [*Nome Cognome*], in qualità di [*carica*], come da [*visura camerale/ attestazione*] acquisita agli atti del Settore.

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta P.G. n. 49911/2023 è stato disposto il rientro nella gestione diretta comunale di alcune funzioni attribuite all'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Città di Bologna" tramite Contratto di servizio (Rep. n. 3725/2018), tra cui i servizi di accoglienza per minori e nuclei con minori in situazione di fragilità sociale;
- in esecuzione della suddetta Deliberazione, con determinazioni dirigenziali P.G. n. 309686/2023 e P.G. n. 716711/2023 è stato disposto il subentro ad ASP Città di Bologna nell'Accordo Quadro sottoscritto per la gestione dei servizi di accoglienza presso strutture in regime residenziale e semiresidenziale di minori e di madri e/o padri con figli minori e di sostegno alle responsabilità familiari, aggiudicato con determinazioni ASP n. 676/2021 e n. 215/2023;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 157318/2024 è stato disposto il rinnovo dell'Accordo Quadro fino al 13/03/2025, con conseguente sottoscrizione dei relativi contratti attuativi;
- stante la necessità di assicurare continuità ai progetti di accoglienza in essere, il Gestore ha accettato la proposta di prosecuzione per un ulteriore anno dell'Accordo Quadro in oggetto, come da comunicazione

agli atti del Settore Servizio Sociale [P.G. n.];

Premesso altresì che,

- durante il periodo di validità del presente Accordo, i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale prevedono aumenti retributivi per il personale dipendente, che possono comportare un aumento del costo complessivo dei servizi assistenziali-educativi erogati;
- in conseguenza dell'applicazione di tali aumenti retributivi al personale impiegato nei servizi in oggetto, le eventuali richieste avanzate dal Gestore per l'adeguamento dei corrispettivi previsti dal presente contratto saranno riconosciute nei termini e nelle modalità previamente concordate con l'Amministrazione comunale, anche secondo le linee operative formulate dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana di Bologna (CTSSM);

Visto l'art. 128 co. 8 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e nel rispetto dei principi di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza in esso enunciati;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto attuativo è stipulato sulla base di quanto stabilito nell'Accordo Quadro sottoscritto dal Gestore, nel Capitolato Speciale d'appalto dell'Accordo quadro (di seguito CSA) e nel Disciplinare/Lettera di invito relativi alla procedura e ha ad oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza in regime residenziale e semiresidenziale di minori e di madri e/o padri con figli minori e sostegno alle responsabilità familiari presso le strutture del Gestore dichiarate in sede di gara.

Con la stipula del presente contratto attuativo il Gestore conviene:

- che il contenuto del presente contratto, l'Accordo Quadro, il CSA e i documenti ed elaborati ad essi connessi definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Durata

Il contratto avrà durata dal 14/03/2025 (o dalla data di primo inserimento, qualora venisse attivato

successivamente) fino al 13/03/2026.

Art. 3 Variazioni al periodo di permanenza

In caso di dimissioni anticipate di uno o più utenti rispetto al periodo contrattuale di cui sopra, nonché per ulteriori modifiche o proroghe al periodo di permanenza degli utenti previsto presso le strutture del Gestore, le variazioni contrattuali saranno concordate e integrate al presente contratto tramite comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata tra le parti contraenti.

Art. 4 Condizioni economiche

L'importo complessivo dei servizi oggetto del presente affidamento, comprensivi dei costi di manodopera e dei costi per la sicurezza, viene stimato in euro [xx,xx] (oneri fiscali inclusi).

Ai sensi degli artt. 16 e 18 del CSA, il corrispettivo per le prestazioni sarà riconosciuto a misura, sulla base delle rette pro die risultanti dall'offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara ed eventualmente aggiornate secondo gli aumenti tariffari riconosciuti e autorizzati prima della sottoscrizione del presente contratto, in funzione del rinnovo del CCNL di riferimento. Le rette potranno essere altresì personalizzate in base alle caratteristiche dei singoli progetti di accoglienza, secondo le schede formulate dal Servizio Sociale Territoriale insieme al Servizio Sociale - Sviluppo funzioni accoglienza. Con riferimento alle voci non comprese nella retta, come da art. 16 del CSA, si precisa che eventuali spese aggiuntive non previste al momento dell'attivazione/adeguamento della singola accoglienza dovranno essere precisamente quantificate dal Gestore e previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, il termine di pagamento delle prestazioni è stabilito a 30 giorni da data ricevimento fattura, come da flusso di fatturazione elettronica. I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo quanto previsto dal CSA. Gli oneri da interferenza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Gestore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente affidamento e si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 5 Modalità di esecuzione del servizio

I servizi dovranno essere eseguiti in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nell'Accordo Quadro, nel CSA e negli eventuali allegati tecnici relativi a ciascuna accoglienza interessata, nonché nella documentazione

eventualmente prodotta e integrata al presente contratto nel corso dell'esecuzione dell'affidamento.

il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'affidamento sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite la Direttrice dell'esecuzione del contratto e i propri referenti per la gestione dell'affidamento.

È obbligo del Gestore stipulare specifica polizza assicurativa per Responsabilità Civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti (RCO), secondo quanto stabilito all'art. 31 del CSA. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità avendo esse solo scopo di ulteriore garanzia. In alternativa alla stipulazione della polizza R.C. verso terzi di cui sopra il Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate sopra, nella quale si specifichi che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potrà essere risolto o rescisso nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dal Codice Civile. La risoluzione o il recesso potranno riguardare anche parte del contratto; in tutti i casi nessun indennizzo è dovuto al Gestore, se non quanto previsto da norma di legge. Costituisce condizione risolutiva espressa, senza necessità di attivare il contraddittorio con i relativi contraenti, il venire meno, anche mediante produzione di documentazione non veritiera o per l'aver reso informazioni mendaci, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il presente affidamento.

Art. 7 Spese per la registrazione

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula del contratto sono a carico del Gestore, se non esente ai sensi della normativa vigente. La registrazione è prevista in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Art. 8 Disposizioni ulteriori

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

Art. 9 Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 10 Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Bologna.

Art. 11 Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Chris Tomesani, Capo Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità. La Direttrice dell'Esecuzione del Contratto è la D.ssa Gina Simona Simoni, Direttrice del Settore Servizio Sociale.

Art. 12 – Riservatezza e trattamento dati

Il Gestore è tenuto al rispetto del GDPR 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati” nonché all'accordo sul trattamento dei dati personali sottoscritto in occasione della stipula dell'Accordo Quadro.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, agli allegati contrattuali e alla documentazione eventualmente prodotta e integrata al presente contratto nel corso dell'esecuzione dell'affidamento, nonché alle norme contenute nel Codice Civile, alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e alle eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

* * *

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale.

Per il Settore Servizio Sociale – Dott.ssa Gina Simona Simoni

Per il Gestore – *[Nome e cognome]*

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.